REGOLAMENTO (UE) N. 1154/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 con riguardo ai livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]), in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 del Consiglio nel settore degli ortofrutticoli ([2]), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ([3]).

(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ([4]) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2007, il 2008 e il 2009, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
([3]) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
([4]) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livello limite (tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	1º ottobre - 31 maggio	1 215 717
78.0020			1º giugno - 30 settembre	966 474
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	1º maggio - 31 ottobre	12 303
78.0075			1º novembre - 30 aprile	33 447
78.0085	0709 90 80	Carciofi	1º novembre - 30 giugno	17 258
78.0100	0709 90 70	Zucchine	1º gennaio - 31 dicembre	57 955
78.0110	0805 10 20	Arance	1º dicembre - 31 maggio	368 535
78.0120	0805 20 10	Clementine	1º novembre - fine febbraio	175 110
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi	1º novembre - fine febbraio	115 625
78.0155	0805 50 10	Limoni	1º giugno - 31 dicembre	329 872
78.0160			1º gennaio - 31 maggio	120 619
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	21 luglio - 20 novembre	146 510
78.0175	0808 10 80	Mele	1º gennaio - 31 agosto	916 384
78.0180			1º settembre - 31 dicembre	95 396
78.0220	0808 20 50	Pere	1º gennaio - 30 aprile	291 094
78.0235			1º luglio - 31 dicembre	93 666
78.0250	0809 10 00	Albicocche	1º giugno - 31 luglio	49 314
78.0265	0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	21 maggio - 10 agosto	90 511
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	11 giugno - 30 settembre	6 867
78.0280	0809 40 05	Prugne	11 giugno - 30 settembre	57 764»